

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato in data 30.12.2002 presso il Tribunale di Benevento D.P.C. esponeva: che in data 22.6.1987 era stata assunta presso l'Ispettorato del Lavoro di Milano e poi trasferita a Benevento quale "addetto alla vigilanza", a seguito di concorso pubblico; che aveva iniziato attività di vigilanza unitamente ad altri colleghi di lavoro svolgendo le funzioni proprie del profilo professionale n. 10 del CCNL effettuando ispezioni da sola o con altri Collaboratori dell'Ispettorato senza che vi fosse stata alcuna distinzione rispetto all'attività svolta da questi ultimi e ciò sia per quanto riguardava l'autonomia delle decisioni che dei risultati e dei provvedimenti; che dopo l'attuazione della L. 312/80 ed alla luce del CCNL Integrativo le due categorie in cui era articolato l'organico addetto ai compiti ispettivi - Collaboratore e Assistente all'Ispettorato avevano trovato una collocazione impropria in quanto si era creata una divergenza tra inquadramento contrattuale attribuibile in base al profilo professionale - rispettivamente C/2 e C/1 - e quello attribuibile in base al livello retributivo, rispettivamente C/1 e B/3; che il CCN integrativo aveva avviato a tale problema limitando però il rimedio solo ai Collaboratori all'Ispettorato; che per gli Assistenti all'Ispettorato, invece, era stato stabilito che avrebbero partecipato di diritto al primo corso - concorso per accedere al profilo di Accertatore del lavoro.

Deduceva, quindi, in diritto che il transito dalla classificazione per qualifiche funzionali alle aree della contrattazione collettiva doveva veder tutelata la professionalità acquisita ed un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto, dovendosi, a tal fine considerare specificamente i singoli profili professionali; che, nei fatti, tale tutela le era stata negata in quanto si era visto assegnare il livello B/3 pur restando titolare del profilo professionale di Assistente dell'Ispettorato e svolgendo le relative mansioni.

Sosteneva pertanto che la collocazione degli Assistenti nel limbo del ruolo ad esaurimento era immotivata ed irrazionale, mentre, invece, avrebbero dovuto essere inquadrati, più logicamente, nell'area C secondo una corretta applicazione del CCNL.

Tanto premesso la ricorrente chiedeva che venisse accertato il suo diritto ad essere inquadrata nel livello C/1 del CCNL integrativo anche previa dichiarazione di nullità ed inefficacia del CCN int. per violazione di legge a far data dal 1.1.98 con ordine al convenuto Ministero di inquadrare ella ricorrente nel livello C/1 riconoscendole il trattamento economico corrispondente, ovvero con condanna del convenuto al risarcimento del danno; con condanna del convenuto alle differenze retributive anche a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi anche equitativamente, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Ministero resistente deducendo, con ampie ed articolate argomentazioni, l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.

L'adito giudice con sentenza del 22 settembre 2003 rigettava la domanda compensando tra le parti le spese di lite.

3. Avverso tale decisione, con ricorso depositato in data 17 settembre 2004, ha proposto appello la D.P. insistendo per l'accoglimento della sua originaria domanda.

Il Ministero non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.

La Corte d'appello di Napoli con sentenza del 18 ottobre 2006 ha rigettato l'appello compensando le spese di lite.

4. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la originaria ricorrente con tre motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

#### Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13, commi 3 e 4, C.C.N.L. comparto ministeri 1998-2001 e degli artt. 1362 1363 c.c., nonché vizio di motivazione. In particolare critica la sentenza della corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto che in applicazione del meccanismo previsto dagli artt. 13, comma 4, e 16, comma 1, del menzionato C.C.N.L. essa ricorrente è stata correttamente inquadrata automaticamente (secondo la tabella allegato B di trasposizione automatica del sistema di classificazione) nella posizione economica B 3 corrispondente alla ex sesta qualifica funzionale, mentre nella posizione economica C 1 è confluita la ex settima qualifica funzionale.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 36 e 39 della Costituzione, dell'art. 2103 c.c., dell'art. 13 della legge n. 300 del 1970, nonché degli artt. 40, 45 e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001; nonché vizio di motivazione. In particolare critica la sentenza impugnata nella

parte in cui quest'ultima ha ritenuto che il C.C.N.L. non collide con le norme imperative, visto che la classificazione operata è stata effettuata sulla scorta non solo del tipo di attività svolta dai dipendenti, ma anche in considerazione dei requisiti culturali e del grado di responsabilità (nell'area sono confluiti le qualifiche funzionali delle quali era richiesto il diploma di laurea: settima, ottava e nona qualifica funzionale).

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 10 del contratto collettivo integrativo relativo al personale del ministero del lavoro e delle politiche sociali; nonché vizio di motivazione.

2. Il ricorso - i cui tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi - è infondato.

Le questioni poste dalla ricorrente sono state già esaminate da questa Corte (Cass., sez. lav., 14 febbraio 2008, n. 3758) che - proprio con riferimento al personale del Ministero del lavoro addetto ad attività ispettiva e di vigilanza nell'ambito dell'Ispettorato del lavoro, che chiedeva che fosse accertata l'illegittimità del loro inquadramento nella posizione B3 (già sesta qualifica funzionale) e si accertasse il loro diritto all'inquadramento nell'area C - ha affermato che con il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto ministeri per il quadriennio 1998/2001 e biennio economico 1998/1999, stipulato in data 16 febbraio 1999, è stato introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale, che accorpa le nove qualifiche funzionali di cui alla L. n. 312 del 1980, in tre aree di inquadramento, secondo la corrispondenza prevista dall'art. 13 (e, per il personale già in servizio, secondo la tabella di cui all'allegato B, come previsto dall'art. 16: cfr. Cass. Sez. Un. 8 maggio 2006, n. 10419).

Secondo il quarto comma dello stesso art. 13, "ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell'area e nella posizione economica ove questa è confluita". In base a tale disciplina, rientrano nell'area B i precedenti livelli dal 4° al 6°, mentre l'area C comprende i livelli dal 7° al 9° ed il personale del ruolo ad esaurimento.

Come correttamente rilevato dal giudice dell'appello, tale criterio di corrispondenza tra le precedenti qualifiche funzionali e le nuove aree esclude la possibilità di tener conto di altri parametri di valutazione correlati al contenuto delle funzioni svolte, rilevando ai fini del nuovo inquadramento - come risulta dalla chiara formulazione della norma - solo l'ex qualifica e il profilo professionale di appartenenza, e quindi il livello precedentemente attribuito. Il riferimento, nell'art. 13 e nella tabella dell'all. B, ai "ruoli ad esaurimento", riguarda le previsioni del precedente sistema della legge n. 312 del 1980, e non comporta alcuna deroga al suddetto criterio.

3. Né argomenti in senso contrario possono trarsi dalle previsioni del contratto collettivo integrativo relativo al personale del Ministero del lavoro. Infatti si è rilevato che il contratto integrativo (in attuazione

delle previsioni dell'art. 13, comma 5, del contratto nazionale di comparto, secondo cui "l'individuazione di nuovi profili ovvero una diversa denominazione o ricollocazione di quelli esistenti nelle aree... è definita da ciascuna amministrazione, nell'ambito della contrattazione integrativa") ha previsto (in relazione al collocamento nella posizione C1 della funzione accertativa) l'istituzione nella posizione economica C1 del nuovo profilo professionale di accertatore del lavoro; detta quindi una disciplina transitoria che attua tale "ricollocazione" consentendo al personale già inquadrato nel profilo professionale di assistente dell'Ispettorato del lavoro e di assistente amministrativo un accesso agevolato, mediante procedura selettiva, a tale nuovo profilo. Ciò trova anzi una conferma nell'art. 3, n. 3, punto q), del medesimo contratto collettivo, che stabilisce il "mantenimento, fino ad esaurimento" di vari profili tra cui quello di assistente dell'Ispettorato del lavoro (ex 6° q.f.); precisamente quello per cui è stato previsto l'accesso mediante procedura selettiva al nuovo profilo CI.

In linea di continuità con tale orientamento sono successivamente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 7 luglio 2010 n. 16038, con la quale è stato affermato che in tema di pubblico impiego privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva nel settore pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo. Si è quindi ritenuto la validità della collocazione in area B posizione economica 3 del personale già inquadrato nella soppressa 6° qualifica funzionale, conformemente alle previsioni della tabella di corrispondenza del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il triennio 1998/2001. Successivamente, e da ultimo, con riferimento alla posizione degli Assistenti dell'Ispettorato del lavoro, v. anche Cass., sez. lav., 19 giugno 2013, n. 15373.

4. A questi principi occorre dare ulteriore continuità; talché la sentenza impugnata risulta immune da vizi e quindi il ricorso va rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio di cassazione non avendo la parte intimato svolto difesa alcuna.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.